



Agenzia per la Coesione Territoriale

Invito rivolto ai Soggetti Proponenti delle idee progettuali presenti nella lista approvata con decreto del Direttore Agenzia per la coesione territoriale, alla presentazione di progetti da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse dell'articolo 1, comma 2, lett. a), n. 4. del d.l. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, in seguito a procedura negoziale

SECONDA FASE

CHIARIMENTI AI QUESITI POSTI

QUESITO N. 1

La proposta progettuale affinché sia coerente con gli obiettivi del Decreto Legge 59 del 06 maggio 2021 deve rispettare il c.d. principio di "non arrecare un danno significativo" agli obiettivi ambientali (DNSH)?

CHIARIMENTO N. 1

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce all'articolo 18 che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR), sia riforme che investimenti, debbano soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali". Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al cosiddetto principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 ex-ante, in itinere ed ex-post. In virtù di quanto detto la proposta progettuale in quanto ascrivibile all'investimento della Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5, dovrà essere rispondente alle schede 1, 3, 6 e 26 (Regime 2) di cui alla "Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'Ambiente" allegata alla Circolare MEF n. 32 del 30/12/2021 reperibile al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_32_2021/index.html.

QUESITO N. 2

Con riferimento al criterio di valutazione "A.1.2 Maturità progettuale" la disponibilità di un progetto definitivo o esecutivo non ancora corredato da "tutti i visti, nulla osta, pareri e approvazione da parte di Enti Terzi" può ottenere un punteggio diverso da zero al fine di poter concorrere all'invito ed essere inserito nella graduatoria di merito?

CHIARIMENTO N. 2

Affinché la commissione possa attribuire i 10 punti previsti nel criterio A.1.2 è necessario inviare distintamente i due livelli di progettazione di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 in quanto, il Progetto Definitivo, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 207/2010, "redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi", mentre il Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 207/2010 "costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed



Agenzia per la Coesione Territoriale

impiantistico l'intervento da realizzare". Inoltre, così come riportato nell'appendice dell'allegato 3 all'avviso, i due distinti livelli progettuali dovranno essere corredati di tutti i visti, nulla osta, pareri e approvazione di Enti Terzi o una autocertificazione del RUP/Proponente che attesti che il progetto non necessita di alcun visto, nulla osta, parere.

QUESITO N. 3

Il quarto capoverso del punto 10.1 dell'art. 10 dell'Allegato 3 "Invito rivolto ai Soggetti le cui idee progettuali sono state valutate idonee a partecipare alla seconda fase della selezione delle proposte progettuali da finanziare, con la relativa documentazione e modulistica", in riferimento al Progetto sostiene che "la progettazione dell'intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione candidato al finanziamento che presenti, almeno, i contenuti della progettazione di fattibilità tecnico economica previsti dall'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016, ovvero della progettazione di livello definitivo o esecutivo con i contenuti rispettivamente prescritti dall'art. 24 e seguenti del DPR 207/2010 e dall'art. 33 e seguenti del DPR 207/2010": questo significa che è sufficiente presentare una progettazione di fattibilità tecnico economica (con i contenuti previsti dall'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016)? Se sì, in questo caso, qual è il punteggio assegnato?

CHIARIMENTO N. 3

L'elaborazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 è un requisito di ammissibilità per partecipare alla seconda fase dell'avviso. Pertanto potranno essere attribuiti punteggi solo qualora il candidato proponga una maggiore Maturità Progettuale che sarà valutata in conformità al sottocriterio A.1.2.

QUESITO N. 4

Si chiede se, nell'Appendice A. Qualità tecnica del progetto, dell'Allegato 3 "Invito rivolto ai Soggetti le cui idee progettuali sono state valutate idonee a partecipare alla seconda fase della selezione delle proposte progettuali da finanziare, con la relativa documentazione e modulistica", nell'ambito del Criterio di valutazione A.1.2 Maturità progettuale (Ambito di valutazione A.1 - Qualità del progetto di riqualificazione), è corretto che, ai fini dell'ottenimento del punteggio massimo, è necessario presentare entrambi i progetti, Definitivo (redatto in conformità con i dettami dell'art. 24 del DPR 207/2010 debitamente corredato di tutti i visti, nulla osta, pareri e approvazione da parte di Enti Terzi) ed Esecutivo (conforme con i dettami dell'art. 33 del DPR 207/2010 debitamente corredato di tutti i visti, nulla osta, pareri e approvazione da parte di Enti Terzi)? Essendo la progettazione esecutiva conseguenziale alla progettazione definitiva è comunque necessario presentarle entrambe?

CHIARIMENTO N. 4

Affinché la commissione possa attribuire i 10 punti previsti nel criterio A.1.2 è necessario inviare distintamente i due livelli di progettazione di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 in quanto, il Progetto Definitivo, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 207/2010, "redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi", mentre il Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 207/2010 "costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare".



Agenzia per la Coesione Territoriale

QUESITO N. 5

Con riferimento ai "Contenuti della domanda" di cui al punto 10 dell'Invito (Allegato3) e, in particolare, alla documentazione tecnica da allegare sotto la voce:

Progetto: la progettazione dell'intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione candidato al finanziamento che presenti, almeno, i contenuti della progettazione di fattibilità tecnico economica previsti dall'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016, ovvero della progettazione di livello definitivo o esecutivo con i contenuti rispettivamente prescritti dall'art. 24 e seguenti del DPR 207/2010 e dall'art. 33 e seguenti del DPR 207/2010; Si chiede il seguente chiarimento: il termine 'ovvero' è da intendersi come forma rafforzata della congiunzione disgiuntiva 'o', equivalente a 'oppure' o ha funzione esplicativa equivalente a 'cioè', 'ossia'."

CHIARIMENTO N. 5

Il termine "ovvero" è da intendersi come forma rafforzata della congiunzione disgiuntiva "oppure". Pertanto affinché la commissione possa attribuire i 10 punti previsti nel criterio A.1.2 è necessario inviare distintamente i due livelli di progettazione di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 in quanto, il Progetto Definitivo, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 207/2010, "redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi", mentre il Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 207/2010 "costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare".

QUESITO N. 6

Se l'Idea Progettuale riguarda la riqualificazione di una porzione di un edificio e questa sarà progettata energeticamente ad ""impatto zero"", è possibile estendere a tutto l'edificio la riqualificazione energetica e quindi aver riconosciute le spese relative (naturalmente restando nei limiti dell'importo richiesto)? O ci si deve limitare alla parte inserita nell'Idea Progettuale, trovando in altre fonti di finanziamento l'aumentata spesa?

CHIARIMENTO N. 6

Non è possibile utilizzare risorse finanziarie in porzioni di edificio e/o aree diverse da quelle ove insisterà l'idea progettuale.

QUESITO N. 7

Considerato che l'Invito, rivolto ai soli Soggetti Proponenti delle idee progettuali presenti nella lista approvata con decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale, alla presentazione di progetti da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse dell'articolo 1, comma 2, lett. a), n. 4. del d.l. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, in seguito a procedura negoziale - allegato 3 - del Decreto, prevede esplicitamente al punto 10 che:

"La domanda di ammissione al finanziamento del Progetto deve essere redatta compilando correttamente ed integralmente la modulistica e la documentazione tecnica di seguito elencata:

Progetto: la progettazione dell'intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione candidato al finanziamento che presenti, almeno, i contenuti della progettazione di fattibilità tecnico economica previsti dall'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016, ovvero della progettazione di livello definitivo o esecutivo



Agenzia per la Coesione Territoriale

con i contenuti rispettivamente prescritti dall'art. 24 e seguenti del DPR 207/2010 e dall'art. 33 e seguenti del DPR 207/2010;

Tenuto conto che in tale maniera l'invito definisce un requisito minimo di ammissibilità legato ai contenuti della progettazione di fattibilità tecnico economica di cui all'articolo 23 del Decreto Lgs n. 50/2016.

Tenuto conto che la progettazione definitiva o esecutiva costituisce pertanto l'ulteriore livello da prendere in considerazione ai fini, non tanto dell'ammissibilità, assicurata già dalla progettazione di fattibilità tecnico economica, quanto a quella di attribuzione di un maggiore punteggio in virtù del loro più avanzato approfondimento tecnico.

Considerato che l'Invito al successivo punto 14 recita:

14. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

14.1 I progetti sono valutati nel merito dalla Commissione prevista dal precedente articolo 13, attribuendo un punteggio in relazione a ciascuno dei criteri e sotto criteri di valutazione indicati nella Tabella in Appendice.

14.2 Il punteggio complessivo che esprime la valutazione finale dei progetti è rappresentato dalla somma dei punteggi (compresi fra 0 e i punteggi valutativi massimi previsti).

14.3 I progetti che hanno conseguito almeno 60 punti sui 100 attribuibili sulla base dei criteri di valutazione, di cui almeno 20 ottenuti in relazione al macro-ambito A (con punteggi maggiori di 0 in tutti i criteri) e almeno 30 ottenuti in relazione al macro-ambito B, sono inseriti nella graduatoria di merito ai fini dell'ammissibilità a finanziamento.

Tenuto conto che la successiva tabella di attribuzione punteggi, riferendosi al Macro ambito A, Criterio A.1.2 - Maturità Progettuale - prevede punteggio superiore a 0 solo in caso di presenza di progettazione di livello superiore a quella prevista per l'ammissibilità di cui al punto 10.

Considerato che in tal modo si rileva una contraddizione tra i due punti (10 e 14) ove sembra venir vanificato il criterio di ammissibilità del progetto di fattibilità tecnico economica, riportandolo solo ai livelli superiori.

Si chiede un chiarimento in ordine al punteggio da attribuire ai progetti che "presentino, almeno, i contenuti della progettazione di fattibilità tecnico economica previsti dall'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016" che, in quanto ammissibili ai sensi di quanto disposto al punto 10, devono poter contribuire al Macro Ambito A, Criterio A.1.2 – Maturità Progettuale con punteggio superiore a 0.

CHIARIMENTO N. 7

Si rinvia al chiarimento già fornito in risposta al quesito 3.

QUESITO N. 8

Riguardo il criterio A.1.1, ed in particolare il sotto criterio "Disponibilità dell'immobile ove realizzare l'iniziativa progettuale già dotato di Certificato di Agibilità ai sensi dell'art. 24 del DPR 380/2001" (6 punti), verrà valutata positivamente l'effettiva disponibilità dell'immobile per la realizzazione di un intervento di recupero (es. proprietà dell'immobile o altro titolo), oppure la disponibilità di un immobile che sia già recuperato e dotato di certificato di agibilità?



Agenzia per la Coesione Territoriale

Poiché uno degli obiettivi del bando è la rigenerazione urbana del sito e degli immobili oggetto di intervento, non ci è chiaro se gli immobili devono essere già recuperati e completamente agibili al momento della proposta progettuale, oppure va bene che siano ancora da ristrutturare.

CHIARIMENTO N. 8

La disponibilità del sito ove realizzare l'iniziativa progettuale garantisce un punteggio pari a 4 in riferimento alla prima parte sotto criterio A.1.1. I 6 punti della seconda parte del sotto criterio A.1.1. potranno essere attribuiti qualora l'immobile da ristrutturare o riadattare per le esigenze del progetto si sviluppino in un immobile già dotato di Certificato di Agibilità ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001. In tutte le altre circostanze saranno attribuiti solamente i primi 4 punti del sotto criterio A.1.1..

QUESITO N. 9

In relazione al criterio di valutazione A.1.2 "Maturità progettuale", di chiarire se la presenza di Progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto ai sensi dell'Art. 23 del D.lgs. n. 50/2016, indicata al punto 10.1 del succitato All.3 quale condizione sufficiente per la presentazione della domanda e, pertanto, quale requisito di ammissibilità della stessa ("Progetto: la progettazione dell'intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione candidato al finanziamento che presenti, almeno, i contenuti della progettazione di fattibilità tecnico economica previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016....."), consenta di maturare punteggio.

CHIARIMENTO N. 9

Si rinvia al chiarimento già fornito in risposta al quesito 3.

QUESITO N. 10

Con riferimento al sotto criterio di valutazione A.1.1 "Disponibilità dell'immobile ove realizzare l'iniziativa progettuale già dotato di Certificato di Agibilità", come si effettuerà la valutazione nel caso in cui alcuni edifici sono già dotati di certificato di agibilità ed altri no?

CHIARIMENTO N. 10

Nel caso l'iniziativa progettuale si sviluppi su più edifici di cui parte dotati di Certificato di Agibilità (ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001) la commissione potrà attribuire un punteggio proporzionale calcolato come media pesata in riferimento alla volumetria del singolo edificio dotato del Certificato di Agibilità rispetto alla volumetria totale ove si svilupperà l'iniziativa progettuale.

QUESITO N. 11

La mancanza di un progetto edilizio esecutivo approvato dagli enti competenti è motivo di esclusione?

CHIARIMENTO N. 11

No, in quanto solo l'elaborazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 è un requisito di ammissibilità per partecipare alla seconda fase dell'avviso.



Agenzia per la Coesione Territoriale

QUESITO N. 12

Con riferimento all'ambito di valutazione A.1.2, l'invio del progetto definitivo secondo quanto stabilito dall'art. 24 e seguenti del DPR 207/2010, senza alcun visto di approvazione, è sufficiente? Ovvero, permette di ottenere una valutazione maggiore di zero nel criterio A.1.2 "Maturità del progetto"?

CHIARIMENTO N. 12

Il termine 'ovvero' è da intendersi come forma rafforzata della congiunzione disgiuntiva 'oppure'. Pertanto affinché la commissione possa attribuire i 10 punti previsti nel criterio A.1.2 è necessario inviare distintamente i due livelli di progettazione di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 in quanto, il Progetto Definitivo, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 207/2010, "redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi", mentre il Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 207/2010 ""costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare".

QUESITO N. 13

Con riferimento al punto 14.3 sopra richiamato, per ""criteri"" sono da intendersi gli elementi di valutazione riportati nella prima e seconda colonna dell'Appendice all'allegato 3 (es. A.1, A.2, A.3, ecc.)?

Conseguentemente, fermo restando l'obbligo di ottenere almeno 20 punti in relazione al macro-ambito A, i punteggi conseguiti devono essere maggiori di zero in tutti i criteri A1, A2 e A3 e non necessariamente anche nei sotto criteri A.1.1, A.1.2, A.2.1, A.2.2, A.3.1., A.3.2?".

CHIARIMENTO N. 13

In relazione al punto 14.3 dell'allegato 3 dell'avviso si specifica che i 20 punti devono essere raggiunti in riferimento al totale macro ambito A. Non sarà necessario avere un punteggio maggiore di zero nei diversi sotto criteri.

QUESITO N. 14

È previsto un format per la presentazione del Progetto?

CHIARIMENTO N. 14

Il progetto dovrà essere rispondente alle indicazioni del D.Lgs. 50/2016 e del regolamento D.P.R. 207/2010 in riferimento al livello progettuale proposto.

QUESITO N. 15

Nell'Allegato 3 della documentazione pubblicata per la FASE2 al punto 14. ""CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI"" si dice che verranno inseriti nella graduatoria di merito i progetti che abbiamo raggiunto almeno il punteggio di 60 su 100 (punteggio attribuibile sulla base dei criteri di valutazione) di cui almeno 20 ottenuti in relazione al macro-ambito A e almeno 30 ottenuti in relazione al macro-ambito B. Se sommiamo, però, i punteggi minimi da ottenere per ciascun ambito (Macro-ambito A 20 punti + Macro-ambito B 30 punti) si ottiene il valore di 50 punti in totale e non i 60 come invece richiesto. Come è possibile?



Agenzia per la Coesione Territoriale

CHIARIMENTO N. 15

Come correttamente riportato i punteggi minimi per ciascun Macro Ambito sono rispettivamente 20 e 30. Resta inoltre confermata la soglia dei 60 punti per l'ammissibilità al finanziamento.

A titolo di esempio:

Caso 1: Macro Ambito A (30 punti) + Macro Ambito B (30 punti) = (60 punti) Ammissibile a finanziamento

Caso 2: Macro Ambito A (40 punti) + Macro Ambito B (20 punti) = (60 punti) NON Ammissibile a finanziamento

Caso 3: Macro Ambito A (20 punti) + Macro Ambito B (30 punti) = (50 punti) NON Ammissibile a finanziamento.

QUESITO N. 16

L'art. 10.1 invita a presentare PROGETTI per i quali "la progettazione dell'intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione candidato al finanziamento presenti, almeno, i contenuti della progettazione di fattibilità tecnico economica previsti dall'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016, omissis". L'art. 14.3 afferma che è causa di esclusione un progetto che acquisisca un punteggio zero anche in uno solo dei criteri di valutazione della tabella in appendice. Uno dei criteri di valutazione della tabella fa riferimento alla Maturità Progettuale ed assegna sino a tre punti al Progetto Definitivo e sino a sette punti al Progetto Esecutivo mentre non cita la progettazione di fattibilità tecnico-economica. È corretto assumere che uno dei tre punti attribuibili alla progettazione definitiva corrisponda al livello della progettazione di fattibilità tecnico economica previsti dall'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016?

CHIARIMENTO N. 16

L'elaborazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 è un requisito di ammissibilità per partecipare alla seconda fase dell'avviso e in virtù di ciò non permette l'attribuzione di alcun punteggio. Pertanto potranno essere attribuiti punteggi solo qualora il candidato proponga una maggiore Maturità Progettuale che sarà valutata in conformità al sotto criterio A.1.2. In ogni caso, in riferimento al punto 14.3 dell'allegato 3 all'avviso, ciascun criterio A.1, A.2 e A.3 dovrà riportare un punteggio maggiore di zero ed inoltre ciascun Macro Ambito dovrà riportare un punteggio minimo rispettivamente pari a 20 e 30. Resta inoltre confermata la soglia dei 60 punti per l'ammissibilità al finanziamento.

QUESITO N. 17

Dato che gli interventi previsti e quindi le progettazioni tecniche sono relativi a più immobili interessati da diverso livello, si chiede se i punteggi indicati in appendice all'allegato 3, sezione A, punto A.1.2, si riferiscono alla media dei punteggi ottenuti per i singoli progetti tecnici o altro metodo?

CHIARIMENTO N. 17

Nel caso l'iniziativa progettuale si sviluppi su più edifici ciascuno caratterizzato da una propria volumetria e Maturità Progettuale differente la commissione potrà attribuire un punteggio proporzionale calcolato come media pesata in riferimento alla Maturità Progettuale del singolo edificio rispetto alla volumetria totale ove si svilupperà l'iniziativa progettuale.



Agenzia per la Coesione Territoriale

QUESITO N. 18

In qualità di soggetto proponente di uno degli interventi ritenuti idonei alla fase due, ritengo opportuno segnalare e chiedere chiarimenti in merito ai criteri di valutazione e, in particolare, sulla frase riportata al punto 14.3 che recita "I progetti che hanno conseguito almeno 60 punti sui 100 attribuibili sulla base dei criteri di valutazione, di cui almeno 20 ottenuti in relazione al macro-ambito A (con punteggi maggiori di 0 in tutti i criteri) e almeno 30 30 ottenuti in relazione al macro-ambito B, sono inseriti nella graduatoria di merito ai fini dell'ammissibilità a finanziamento." Chiedo di conoscere dunque se il criterio che i punteggi maggiori di 0 in tutti i criteri sia applicato alla voce A.1 (generica e macro) o sia applicato alla specifica della voce A.1.2 (micro e specifica)."

CHIARIMENTO N. 18

In riferimento al punto 14.3 dell'allegato 3 all'avviso, ciascun criterio A.1, A.2 e A.3 dovrà riportare un punteggio maggiore di zero ed inoltre ciascun Macro Ambito dovrà riportare un punteggio minimo rispettivamente pari a 20 e 30. Resta inoltre confermata la soglia dei 60 punti per l'ammissibilità al finanziamento.

QUESITO N. 19

Al fine di ridurre tempi e costi di realizzazione, è possibile, partendo da due o più idee progettuali idonee che indicano siti diversi nello stesso Comune, presentare due o più progetti diversi che utilizzino un unico sito ed un unico progetto edilizio (acquisto e lavori edilizi), suddividendo spazi e relativi costi tra i diversi progetti e mantenendo separate le attività ad alta intensità di conoscenza dei progetti stessi?

CHIARIMENTO N. 19

No. La localizzazione individuata nella prima fase non può essere modificata.

QUESITO N. 20

È possibile unire due o più idee progettuali idonee (nello stesso Comune) in un unico progetto su un unico sito?

CHIARIMENTO N. 20

Si rinvia al chiarimento già fornito in risposta al quesito precedente.

QUESITO N. 21

I documenti relativi alla fase due possono essere presentati tutti in lingua italiana oppure alcuni vanno presentati in lingua inglese?

CHIARIMENTO N. 21

Tutta la documentazione relativa al progetto deve essere presentata in lingua italiana.

QUESITO N. 22

Le analisi economiche e finanziarie sulla redditività sociale e finanziaria dovranno essere svolte in maniera puramente descrittiva o è anche necessaria una precisa quantizzazione (seppur stimata) dal punto di vista numerico?



Agenzia per la Coesione Territoriale

CHIARIMENTO N. 22

Le analisi economica e finanziaria dovranno riportare dati puntuali e il calcolo dei relativi indici di performance, così come riportato nelle linee guida di riferimento:

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf

QUESITO N. 23

Il modello va presentato insieme a tutta la documentazione entro il 25 febbraio 2022?

CHIARIMENTO N. 23

No, il modello si riferisce alla fase di regolazione dei rapporti tra il soggetto proponente ammesso a finanziamento e l'Agenzia.

QUESITO N. 24

In merito al cronoprogramma riportato al punto 5.4 dell'All.3 si chiede se il solo rispetto del termine dei lavori al 30 giugno 2026 possa considerarsi sufficiente. In particolare, in caso di tempi previsti di cantiere inferiori a 42 mesi, i tempi di aggiudicazione ed avvio lavori potrebbero essere posticipati rispetto ai termini, rispettivamente, del 30 settembre 2022 e 31 dicembre 2022?

CHIARIMENTO N. 24

No. In considerazione dei vincoli procedurali dettati dal percorso di attuazione del PNRR e degli interventi del fondo complementare PNRR, non è possibile derogare alle scadenze del cronoprogramma riportate al punto 5.4 dell'invito.

QUESITO N. 25

È possibile sostituire il soggetto proponente che ha applicato in prima fase (e invitato a presentare la domanda alla seconda fase) con uno dei partner della compagine di partenariato?

CHIARIMENTO N. 25

La previsione contenuta nell'invito si riferisce alla eventuale sostituzione di partner ma si non si applica al soggetto proponente, che rappresenta un elemento non modificabile dell'idea progettuale ritenuta idonea.

QUESITO N. 26

È possibile indicare un'area da riqualificare diversa da quella indicata nella proposta inviata per la fase 1? Specificatamente, al fine di garantire all'idea progettuale giudicata idonea tempi certi e più brevi di realizzazione e anche nell'ottica di riduzione dei costi, è possibile proporre in questa seconda fase un sito/immobile da rifunzionalizzare (nello stesso Comune) diverso da quello indicato nella prima fase, mantenendo invariati i contenuti del progetto? Questa domanda si pone anche in considerazione dell'inserimento nell'Invito allegato al Decreto n.319/2021 dei criteri di valutazione A.1.1 ed A.1.2, che favoriscono determinate tipologie di immobili.

CHIARIMENTO N. 26

Si rinvia ai chiarimenti già forniti in risposta ai quesiti n.19 e n.20; ad integrazione si specifica che, sulla base di quanto previsto dall'art.10.2 dell'invito, il Progetto dovrà essere coerente con l'Idea progettuale, costituendone lo sviluppo tecnico ed economico.



Agenzia per la Coesione Territoriale

QUESITO N. 27

In qualità di soggetto proponente di uno degli interventi ritenuti idonei alla fase due, ritengo opportuno segnalare e chiedere chiarimenti in merito ai criteri di valutazione e, in particolare, sulla frase riportata al punto 14.3 che recita "I progetti che hanno conseguito almeno 60 punti sui 100 attribuibili sulla base dei criteri di valutazione, di cui almeno 20 ottenuti in relazione al macro-ambito A (con punteggi maggiori di 0 in tutti i criteri) e almeno 30 30 ottenuti in relazione al macro-ambito B, sono inseriti nella graduatoria di merito ai fini dell'ammissibilità a finanziamento."

Chiedo di conoscere dunque se il criterio che i punteggi maggiori di 0 in tutti i criteri sia applicato alla voce A.1 (generica e macro) o sia applicato allo specifico della voce A.1.2 (micro e specifica).

CHIARIMENTO N. 27

In riferimento al punto 14.3 dell'allegato 3 all'avviso, ciascun criterio A.1, A.2 e A.3 dovrà riportare un punteggio maggiore di zero ed inoltre ciascun Macro Ambito dovrà riportare un punteggio minimo rispettivamente pari a 20 e 30. Resta inoltre confermata la soglia dei 60 punti per l'ammissibilità al finanziamento.

A titolo di esempio:

Caso 1: Macro Ambito A (30 punti) + Macro Ambito B (30 punti) = (60 punti) Ammissibile a finanziamento

Caso 2: Macro Ambito A (40 punti) + Macro Ambito B (20 punti) = (60 punti) NON Ammissibile a finanziamento

Caso 3: Macro Ambito A (20 punti) + Macro Ambito B (30 punti) = (50 punti) NON Ammissibile a finanziamento.

QUESITO N. 28

Vista l'ammissibilità di cui al punto 10.1 del livello di progettazione "Progetto di fattibilità tecnico economico" previsto dall'art. 23 del D. lgs n. 50/2016, si chiede se il punteggio che scaturirebbe sulla base del criterio di cui al punto A 1.1, che prevede un punteggio massimo del sotto criterio pari a 3 in caso di presentazione di un progetto definitivo omissis ... sarebbe ricompreso tra 0 e 3 o se invece non è prevista la possibilità di punteggi intermedi.

CHIARIMENTO N. 28

L'elaborazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 è un requisito di ammissibilità per partecipare alla seconda fase dell'avviso. Pertanto potranno essere attribuiti punteggi solo qualora il candidato proponga una maggiore Maturità Progettuale che sarà valutata in conformità al sotto criterio A.1.2. In ogni caso, in riferimento al punto 14.3 dell'allegato 3 all'avviso, ciascun criterio A.1, A.2 e A.3 dovrà riportare un punteggio maggiore di zero ed inoltre ciascun Macro Ambito dovrà riportare un punteggio minimo rispettivamente pari a 20 e 30. Resta inoltre confermata la soglia dei 60 punti per l'ammissibilità al finanziamento.

A titolo di esempio:

Caso 1: Macro Ambito A (30 punti) + Macro Ambito B (30 punti) = (60 punti) Ammissibile a finanziamento



Agenzia per la Coesione Territoriale

Caso 2: Macro Ambito A (40 punti) + Macro Ambito B (20 punti) = (60 punti) NON Ammissibile a finanziamento

Caso 3: Macro Ambito A (20 punti) + Macro Ambito B (30 punti) = (50 punti) NON Ammissibile a finanziamento.

QUESITO N. 29

La lettera di invito (Allegato 3) riporta al punto 14.3:

“14.3 I progetti che hanno conseguito almeno 60 punti sui 100 attribuibili sulla base dei criteri di valutazione, di cui almeno 20 ottenuti in relazione al macro-ambito A (con punteggi maggiori di 0 in tutti i criteri) e almeno 30 ottenuti in relazione al macro-ambito B, sono inseriti nella graduatoria di merito ai fini dell’ammissibilità a finanziamento.”

Tuttavia, nel file “1-Allegato-invito-1-Modello-domanda-candidatura.docx” il soggetto proponente deve dichiarare quanto segue:

“- che gli elaborati progettuali presentati sono conformi a quanto prescritto dal d.lgs. n. 50/2016 e al d.P.R. n. 207/2010, per il livello di progettazione _____ (indicare il livello di progettazione: fattibilità tecnico economica/definitivo/esecutivo);”

Da quest’ultimo file sembra che si possa proporre almeno uno dei tre livelli di progettazione. Questo però va in contrasto con quanto riportato nella Lettera di invito (Allegato 3), in quanto se si sceglie di proporre solo la fattibilità tecnico economica, ne consegue che al criterio A.1.2 verrà attribuito un punteggio pari a “0” con successiva esclusione della proposta dalla procedura negoziale.

Potreste per favore chiarire questa possibile incongruenza?

CHIARIMENTO N. 29

Si rinvia al chiarimento già fornito in risposta al quesito precedente.

QUESITO N. 30

L’Appendice dell’Allegato 3, stabilisce i criteri di valutazione della proposta progettuale. In particolare, il secondo sotto-criterio del criterio A.1.1 “Disponibilità sito” stabilisce che: “Disponibilità dell’immobile ove realizzare l’iniziativa progettuale già dotato di Certificato di Agibilità ai sensi dell’art. 24 del DPR 380/2001”.

Trattandosi però di un bando che finanzia la costruzione e il recupero di strutture, non è chiaro come questo criterio potrà essere valutato per quei progetti che, in virtù dello stato degli immobili (da costruire o da ristrutturare) non potranno presentare dei certificati di agibilità già in questa fase. Nel caso limite di un progetto in cui tutti gli immobili fosse da costruire o da ristrutturare il punteggio di questo criterio sarebbe zero?

CHIARIMENTO N. 30

La disponibilità del sito ove realizzare l’iniziativa progettuale garantisce un punteggio pari a 4 in riferimento alla prima parte sotto criterio A.1.1. I 6 punti della seconda parte del sotto criterio A.1.1. potranno essere attribuiti qualora l’immobile da ristrutturare o riadattare per le esigenze del progetto si sviluppino in un immobile già dotato di Certificato di Agibilità ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 380/2001. In tutte le altre circostanze saranno attribuiti solamente i primi 4 punti del sotto criterio A.1.1.



Agenzia per la Coesione Territoriale

QUESITO N. 31

L'articolo 10-Contenuti della domanda include una breve descrizione della documentazione che formerà il "Progetto" includendo:

1-progettazione di fattibilità tecnico economica previsti dall'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016,

2-progettazione di livello definitivo o esecutivo con i contenuti rispettivamente prescritti dall'art. 24 e seguenti del DPR 207/2010 e dall'art. 33 e seguenti del DPR 207/2010;"

Non è chiaro però se sarà sufficiente (ai fini dell'eleggibilità), presentare la documentazione relativa anche solo al punto 1 o se comunque i documenti del punto 2 siano necessari. Inoltre, per il punto 2, si può scegliere se presentare la progettazione definitiva o quella definitiva o andrebbero consegnati entrambi?

CHIARIMENTO N. 31

L'elaborazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 è un requisito di ammissibilità per partecipare alla seconda fase dell'avviso e in virtù di ciò non permette l'attribuzione di alcun punteggio. Pertanto potranno essere attribuiti punteggi solo qualora il candidato proponga una maggiore Maturità Progettuale che sarà valutata in conformità al sotto criterio A.1.2. Inoltre affinché la commissione possa attribuire i 10 punti previsti nel criterio A.1.2 è necessario inviare distintamente i due livelli di progettazione di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 in quanto, il Progetto Definitivo, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 2017/2010, "redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi", mentre il Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 2017/2010 "costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare". Inoltre, così come riportato nell'appendice dell'allegato 3 all'avviso, i due distinti livelli progettuali dovranno essere corredati di tutti i visti, nulla osta, pareri e approvazione di Enti Terzi o una autocertificazione del RUP/Proponente che attesti che il progetto non necessita di alcun visto, nulla osta, parere.

QUESITO N. 32

Invito, rivolto ai soli Soggetti Proponenti delle idee progettuali presenti nella lista approvata con decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale, alla presentazione di progetti da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse dell'articolo 1, comma 2, lett. a), n. 4. del d.l. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, in seguito a procedura negoziale

Perché non è stato previsto nessun sotto criterio/indicatore di valutazione e relativo punteggio massimo per le progettazioni di fattibilità tecnico - economica nonostante tale documento tecnico è indicato, espressamente nel citato art. 10.1, tra le possibili tipologie di presentazione della progettazione dell'intervento?

Il punto 10.1 dell'allegato "3" disciplinante " CONTENUTI DELLA DOMANDA ED EVENTUALE RIDIMENSIONAMENTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE" indicando tra i documenti che devono essere correttamente ed integralmente compilati il "Progetto" precisa che ".." la progettazione dell'intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione candidato al finanziamento presenti almeno, i contenuti della progettazione di fattibilità tecnico economica previsti dall'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016, ovvero della progettazione di livello definitivo o esecutivo con i contenuti



Agenzia per la Coesione Territoriale

rispettivamente prescritti dall'art. 24 e seguenti del DPR 207/2010 e dall'art. 33 e seguenti del DPR 207/2010".

La disposizione offre pertanto al candidato la possibilità di presentare una progettazione di fattibilità tecnico - economica ovvero una progettazione di livello più alto ovvero definitiva o esecutiva.

Tuttavia, nella Tabella contenente i criteri di valutazione (appendice all'allegato 3), all'interno del macro ambito "A" per lo specifico criterio di valutazione: "Maturità Progettuale (A.1.2.)" vengono previsti come unici sotto criteri/indicatori di valutazione le ipotesi di progettazione definitiva o esecutiva con un punteggio massimo per sotto criterio, rispettivamente, di 3 e 7 punti.

Nessun sotto criterio/indicatore di valutazione e nessun punteggio massimo viene di fatto previsto nella citata tabella per l'ipotesi in cui il candidato presenti una progettazione di fattibilità tecnico - economica nonostante tale documento tecnico è indicato, espressamente nel citato art. 10.1, tra le possibili tipologie di presentazione della progettazione dell'intervento.

Si chiede di conoscere se tale vuoto rappresenti una carenza del regolamento e/o dell'allegata tabella.

Diversamente, se tale previsione regolamentare dovesse essere ritenuta corretta, si chiede che vengano espresse le motivazioni dell'omessa previsione di un sotto criterio/indicatore di valutazione e relativo punteggio massimo per le progettazioni di fattibilità tecnico - economica alla luce di quanto esposto.

Si rappresenta infine che tale omissione potrebbe comportare un grave pregiudizio in capo al candidato che presenta una progettazione di fattibilità tecnico-economica tenuto conto che in applicazione di quanto disposto dall'art. 14.3. dell'allegato in parola il mancato conseguimento di un punteggio superiore allo zero in relazione a tutti i criteri afferenti lo specifico macro ambito "A" (e pertanto anche del criterio A.1.2 - Maturità progettuale) comporterebbe l'esclusione dalla graduatoria di merito ai fini dell'ammissibilità a finanziamento.

Nello specifico una progettazione di fattibilità tecnico-economica non sarebbe valutabile perché mancherebbe il sotto criterio/indicatore di valutazione e/o valutato con punteggio pari a zero con conseguente esclusione dalla graduatoria di cui al punto 14.3, sopra citato.

CHIARIMENTO N. 32

Si rinvia al chiarimento già fornito in risposta al quesito 16.

QUESITO N. 33

In considerazione della natura non lucrativa e non commerciale degli Organismi di Ricerca pubblici e privati destinatari del presente Bando

Si chiede di sapere se in relazione a quanto previsto dall'articolo 17 comma 1 - FINANZIAMENTO DEL PROGETTO dell'Allegato 3 : "Erogazioni successive dopo rendicontazione di un importo pari ad almeno il 20% dell'erogazione a titolo di anticipo, in uno o più stati di avanzamento fino al 60% del contributo concedibile...", debba intendersi che a fronte delle attività realizzate e della presentazione della rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta e pagata da parte del soggetto proponente, per ottenere la prima erogazione successiva all'anticipo del 20% sia sufficiente certificare una spesa del 20% del totale dell'anticipo medesimo.



Agenzia per la Coesione Territoriale

Esempio: su un finanziamento complessivo di 25 milioni di euro si ottiene un anticipo del 20% pari a 5 milioni, il soggetto proponente può ottenere la prima erogazione successiva a fronte delle attività realizzate e della presentazione della rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta e pagata per un importo di 1 milione di euro pari al 20% dei 5 milioni di anticipo.

CHIARIMENTO N. 33

L'interpretazione è corretta.

QUESITO N. 34

Si chiede di sapere quale sia l'esatto numero di pagine da destinare alla descrizione dei criteri di valutazione della Performance di progetto del "Formulario per la presentazione della Relazione sull'Analisi Costi Benefici (Allegato 4 di cui all'articolo 10 dell'invito)" alle voci Redditività sociale B.1.2 e Sostenibilità finanziaria B.1.1, considerata la diversa indicazione presente nella tabella annessa in appendice all'Allegato 3 in cui le due voci sono indicate in ordine invertito (Redditività sociale B.1.1 e Sostenibilità finanziaria B.1.2)

CHIARIMENTO N. 34

È da considerarsi corretto il numero massimo di pagine indicato nell'Allegato 4: sostenibilità finanziaria (5 pagine) e la redditività sociale (8 pagine).

QUESITO N. 35

In considerazione del numero massimo di pagine assegnato a ciascun paragrafo dell'allegato 4 "Formulario per la presentazione della Relazione sull'Analisi Costi Benefici ai sensi della sezione 7 delle Linee Guida comunitarie", è possibile aggiungere alla documentazione da trasmettere nei tempi previsti anche una relazione esplicativa che fornisca in maggior dettaglio elementi utili per la valutazione della proposta progettuale?

CHIARIMENTO N. 35

Fermo restando quanto indicato all'Allegato 4 dell'Invito circa il numero massimo di pagine e i relativi contenuti da sviluppare, alla Relazione ACB potranno essere allegati file, esclusivamente in formato pdf, contenenti tabelle con dati analitici e tavole a supporto degli elementi fondamentali, che dovranno comunque essere già contenuti nella Relazione e a cui si dovrà fare esplicito riferimento.

QUESITO N. 36

In riferimento alle risposte ai quesiti 19 e 20 che affermano che "La localizzazione individuata nella prima fase non può essere modificata". Chiediamo un ulteriore chiarimento. Nel caso in cui, un progetto avesse la possibilità di sostituire parte degli edifici individuati in prima fase con altri edifici che insistono però sullo stesso sito identificato in prima fase e che hanno la stessa situazione (in termini di disponibilità del partenariato), questa sostituzione può essere effettuata o renderebbe la proposta ineleggibile?

CHIARIMENTO N. 36

Si rinvia al chiarimento già fornito in risposta al quesito n.26.